

Firenze 1 febbraio 1870.



Gabinetto del Ministro

258  
Riservata

Eccellenza,

Fin dai principii di Gennaio scorso il Governo si è preoccupato dei danni morali e materiali derivanti dalle Banche Usuraie sventuratamente sorte in istato, ma i fatti fino a quella epoca verificatisi, almeno secondo i rapporti avuti inducivano a credere che non si poteva contro gli esecutori delle Banche suddette aprire un procedimento penale per lo tentativo del reato preveduto dalle art. 616, con speranza di successo giuridico, e vi era lusinga che la stampa, il voto della Camera di Commercio, ed altri mezzi opportunamente usati, valevano ad impedire la continuazione, avvertendo anche i più ignoranti della plebe, del pericolo in cui i mutuatari, o deponenti si trovavano di perdere il capitale. Non di meno si richiesero informazioni più minuziose, onde formarsi una idea più precisa sui modi usati nei manifesti se ve ne fossero per l'apertura delle banche, sulle qualità morali, condizioni e stato di fortuna degli esecutori, e su tutte altre circostanze opportune a far meglio apprezzare e giudicare la natura delle operazioni.

A Sua Eccellenza

Il Procurator Generale  
presso la Corte di Cassazione di

Napoli

Dai riscontri avuti risulta, che il male anziché meno-  
morare si accresce, poiché non solo sorgono nuove banche,  
ma adescano il pubblico con interessi sempre più giusti,  
alcuni con pubblici manifesti accennando ad imprese com-  
merciali, od industrie non vere all'oggetto certo di fare sa-  
porre un credito, e garanzie che non si danno, mentre i loro  
precedenti o per misterio, o perchè diffamati per truffe, e de-  
litti danno, si può dire una certezza morale di essere sub-  
ietti a perdizioni, e che se per qualche breve tempo paghe-  
ranno i promessi interessi coi capitali da altri gouzide-  
positati, non potranno ad un dato punto continuare, o  
restituire i capitali presso loro depositati. -

E però il governo sente maggiore il bisogno di assie-  
curarsi sia sulla legittimità, sia sulla convenienza econ-  
mica di un procedimento penale contro tutti o parte  
di questi immorali speculatori sull'attuale avidità, e per  
quale titolo di reato si possa procedere, nonché se e quali  
provvedimenti si possono prendere dall'autorità di P.  
ai termini dello art. 29 e per alcuni anche ai termini dello  
art. 108 e seg. della legge 20 Marzo 1861. -

Non saprei sullo appunto ad altri dirigermi con  
maggior confidenza, perchè, indipendentemente dalla sua  
veste ufficiale, il governo potrebbe avere pure prezioso con-  
siglio, e ciò per la dottrina ed esperienze, e per la virtù  
di carattere che lo distingue, e per la piena conoscenza  
di tutti i fatti, e pel suo notissimo e provato zelo per lo

bene dell' Italia. -

E' questo l'oggetto della presente mia risentita  
preghiera, alla quale mi auguro si compierà di  
una sollecita risposta. -

Gradisca intanto la C. V. l'onaggio della mia  
profonda osservanza. -

Il Ministro  
Reali